

## DL Agosto. Proroga Ammortizzatori sociali Covid 19

### L'art. 1 del DL 104 proroga di 18 settimane gli ammortizzatori Covid 19 introdotti dal DL 104/2020. Sintesi delle novità

L'articolo 1 del DL 104/2020 prevede la proroga di 9 + 9 settimane degli ammortizzatori Covid 19 di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020. Tali settimane devono essere **collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020**. Con riferimento a tale arco temporale, le 18 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19, pertanto periodi di ammortizzatori Covid 19 richiesti in base al DL 18/2020, autorizzati prima del 15 agosto (data di entrata in vigore del DL 104/2020) ricadenti, anche parzialmente, nell'intervallo temporale 13/07-31/12/2020 sono computati all'interno delle prime 9 settimane.

Il riconoscimento delle seconde nove settimane è subordinato alla previa autorizzazione delle prime nove settimane e decorso il periodo autorizzato. Inoltre il riconoscimento delle seconde nove settimane determina l'obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in proporzione alla perdita di fatturato registrato nel primo semestre 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019.

**Nessun contributo è dovuto per perdite di fatturato pari o superiori al 20% e nei casi in cui i datori di lavoro abbiano avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.**

Il contributo è pari ad una quota percentuale della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa:

Riduzione di fatturato 1° semestre 2020 vs 1° semestre 2019	Contributo addizionale
Nessuna riduzione di fatturato	18%
Riduzione di fatturato < 20%	9%
Riduzione di fatturato >= 20%	nessun contributo addizionale

Relativamente alla seconda tranche di settimane di ammortizzatori Covid 19, il datore di lavoro presenta all'INPS domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale allegando autocertificazione sulla riduzione di fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% (fatti salvi i casi di esclusione del contributo). Sono comunque disposte le necessarie verifiche, relative alla sussistenza dei requisiti - inclusi nell'autocertificazione - per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati

Le domande relative agli ammortizzatori Covid di cui all'art. 1 del DL 104/2020 devono essere presentate all'INPS, **a pena di decadenza**, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia

avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa; in fase di prima applicazione, il termine di decadenza scade il 30 settembre 2020.

In caso di **pagamento diretto** della prestazione al dipendente da parte **dell'INPS**, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto **tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.** In sede di prima applicazione, qualora il termine così determinato sia anteriore al **14 settembre 2020**, il termine medesimo è costituito da quest'ultima data. **Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.**